

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO PER LA CONFORMITÀ' AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 30 novembre 2022 alle ore 20,30 presso la sede associativa sita nel Comune di Bologna – Via Nicolò Dell'Arca, 71 si è riunita l'Assemblea della associazione di volontariato GRUPPO SAN CRISTOFORO appositamente convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifiche statutarie per l'adeguamento al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) richieste dalla Regione Emilia Romagna a seguito di verifica in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore".**
- 2. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto il Sig. Marco Cinti, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Vilma Vitali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario (ved. Allegato verbale Assemblea deserta), rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 9 soci su 14 iscritti come da allegato foglio presenze; pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, ha ritenuto necessario indire l'assemblea per **modificare gli Articoli 6 8 e 18** dello Statuto vigente, dell'Associazione di volontariato "GRUPPO SAN CRISTOFORO ODV", costituita a Bologna i Via Nicolò Dell'Arca, già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; su indicazioni esplicite della Regione Emilia-Romagna ai fini della trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Procede alla lettura degli articoli dello statuto, con le modifiche da apportare evidenziate in grassetto:

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; **se minorenni del solo elettorato attivo attribuito l'esercente la patria potestà genitoriale.**

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. **I minori di età partecipano alle assemblee con diritto di voto, attribuito ex lege" agli esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.**

Per modificare lo statuto occorrono, **la presenza di almeno tre quarti degli associati** in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, **con la presenza dei due terzi degli associati** nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Norme transitorie

Vengono eliminati i primi due paragrafi dell'art. 18

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Rimane il terzo paragrafo.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

A conclusione della lettura degli articoli modificati, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche agli articoli 6 8 e 18 dello Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/17,

l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica degli articoli (Artt. 6, 8 e 18), le comunicazioni da effettuare alla Regione all'indirizzo pec associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it Registro Regionale ODV per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'Agenzia delle Entrate e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente
Mora Cati

Il Segretario
Vitali Vitale



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato "GRUPPO SAN CRISTOFORO -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l' Organizzazione di Volontariato denominata "GRUPPO SAN CRISTOFORO ODV", con sede legale a Bologna, in Via Nicolò Dall'Arca n. 71.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 - Art. 5 lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 commi 1 e 2 della legge 08 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

In particolare intende svolgere le seguenti attività di interesse generali quali l'assistenza agli anziani, attuata mediante interventi di prima urgenza di vario tipo, ovvero genericamente agli anziani in stato di bisogno, materiale, morale, spirituale o di altro genere; sostegno e aiuti a persone e/o famiglie disagiate; segnalazioni agli organi competenti dei problemi ambientali, la sicurezza urbana, stradale; servizi e collaborazioni per l'handicap, per gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;

2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte prevalentemente a favore di terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 2 purchè assumano carattere strumentale e secondario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

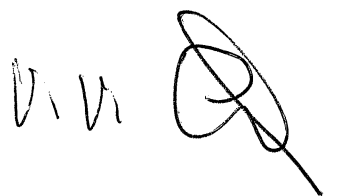
Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Art. 4 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

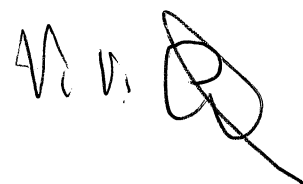
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale .

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione .

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;



- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; se minorenni del solo elettorato attivo attribuito l'esercente la patria potestà genitoriale.
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l' Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).
- il Revisore Legale dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'Art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

I minori di età partecipano alle assemblee con diritto di voto, attribuito ex lege” agli esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

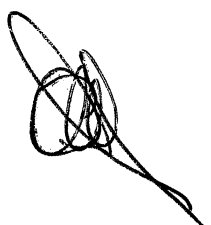
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

V. N. 

Per modificare lo statuto occorrono, la presenza di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 –Il Consiglio Direttivo

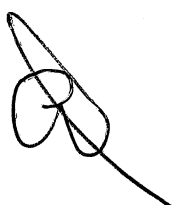
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci; svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per tre anni, sono rieleggibili e possono farne parte esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri, l'assemblea deve provvedere alla elezione di uno nuovo Consiglio Direttivo.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- provvede alla convocazione delle Assemblee;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

V.V. 

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L' Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

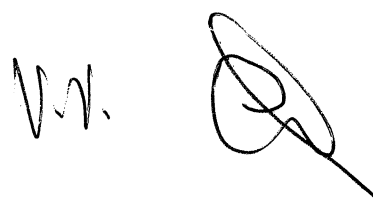
Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'V.M.' and the second is a more complex, cursive signature.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 Organo di controllo (FACOLTATIVO)

Se nominato, l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs 117/2017.

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Il Revisore Legale dei Conti (FACOLTATIVO)

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'Art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore Unico dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e revoca di tale soggetto spetta all'assemblea.

Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Patrimonio

V.V. 

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli aderenti;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

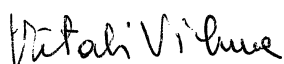
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie.

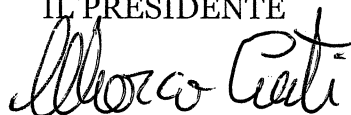
Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Bologna, 30/11/2022

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DI BOLOGNA

E allegato dell'atto

Registrato al n. 8035 serie 3

